

REGOLAMENTO 3 ottobre 2012, n. 9

Modifica dell'articolo 31, comma 2, del regolamento regionale 2 aprile 2010, n. 8 “regolamento di attuazione di cui alla l.r. n. 14 del 18 novembre 2009, art. 54, comma 1, lett. a): testo unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale e per la promozione della qualità del lavoro”.

LA GIUNTA REGIONALE

ha deliberato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

visto l'articolo 121, 4° comma della Costituzione;
visto lo Statuto della Regione Campania approvato con Legge Regionale 28 maggio 2009, n.6;
visto in particolare l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare;
visto il Decreto Presidenziale n. 23 del 04/02/2011;
vista la Delibera della Giunta Regionale n. 192 del 12/04/2012;
considerato che il Consiglio Regionale non si è pronunciato nel termine di cui al comma 2, dell'articolo 56 dello Statuto

EMANA

il seguente Regolamento :

Art. 1

Modifiche al r.r. n. 8 del 2010

1. Al comma 2 dell'articolo 31 del regolamento regionale 2 aprile 2010, n. 8 (regolamento di attuazione di cui alla l.r. n. 14 del 18 novembre 2009, art. 54, comma 1, lett. a): testo unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale e per la promozione della qualità del lavoro), dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

“g bis) incentivi all'esodo”.

Il presente Regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

Caldoro

Note

Avvertenza: il testo del regolamento viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - “Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale”).

Note all'articolo 1.

Comma 1.

Regolamento Regionale 2 aprile 2010, n. 8: “Regolamento di attuazione di cui alla L.R. 18 novembre 2009, n. 14, art. 54, comma 1, lett. a): Testo unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale e per la promozione della qualità del lavoro (Regolamento n. 8/2010)”.

Articolo 31: “Piano d'azione sociale e misure per la gestione delle crisi occupazionali.”.

Comma 2: “2. Il Piano d'azione sociale prevede:

- a) programmi diretti a favorire la riqualificazione ed il reinserimento lavorativo, anche in forma autonoma o associata, dei lavoratori interessati da crisi occupazionali;
- b) progetti volti a sostenere, anche finanziariamente, processi aziendali di trasformazione organizzativa e di innovazione tecnologica finalizzati a contrastare crisi occupazionali, nonché incentivi alla trasformazione di imprese in crisi organizzate in forma di società di capitali in nuove imprese cooperative, anche al fine di consentire l'inserimento in qualità di soci di soggetti svantaggiati, di giovani inoccupati e disoccupati e di lavoratori fuoriusciti dal ciclo produttivo;
- c) la promozione dell'azione degli enti bilaterali, volta all'individuazione di soluzioni, anche imprenditoriali, per salvaguardare l'occupazione ed il patrimonio produttivo, di conoscenze e di competenze;
- d) incentivi finalizzati a promuovere l'avvio di nuove attività imprenditoriali e di lavoro autonomo da parte dei lavoratori interessati da crisi occupazionali con particolare riferimento alle iniziative nei settori emergenti ed alle iniziative in cui si prevedano potenzialità di sviluppo occupazionale nel medio periodo;
- e) incentivi per favorire l'assunzione, con contratti a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, di lavoratori a rischio di disoccupazione o licenziati a seguito di crisi occupazionali;
- f) contributi per la frequenza da parte dei lavoratori di corsi di riqualificazione;
- g) misure volte a favorire la negoziazione di forme di capitalizzazione e di integrazione del reddito dei lavoratori sospesi o licenziati, non beneficiari di trattamenti di natura pubblica, diversi dalla disoccupazione ordinaria.”.

Si pubblica di seguito il testo dell'articolo 31 del regolamento regionale: “Regolamento di attuazione di cui alla L.R. 18 novembre 2009, n. 14, art. 54, comma 1, lett. a): Testo unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale e per la promozione della qualità del lavoro”, così come risulta modificato dal regolamento regionale sopra riportato.

La pubblicazione del presente testo coordinato ha valore meramente notiziale e non incide sul valore legale degli atti pubblicati ed è stato redatto dal Settore Legislativo, ai sensi dell'articolo 8 del “Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale” (D.P.G.R. n. 15/2009), al solo fine di facilitarne la lettura .

Le modifiche apportate sono evidenziate con caratteri corsivi.

Testo coordinato dell'articolo 31 del regolamento regionale: “Regolamento di attuazione di cui alla L.R. 18 novembre 2009, n. 14, art. 54, comma 1, lett. a): Testo unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale e per la promozione della qualità del lavoro”.

Art. 31

Piano d'azione sociale e misure per la gestione delle crisi occupazionali.

1. La Regione a seguito dell'accertamento, mediante l'Assessorato regionale competente in materia di lavoro, dell'effettiva sussistenza di situazioni di gravi crisi occupazionali ai sensi dell'articolo 36, commi 2, 3 e 4 della legge n. 14/2009, avvia una procedura di confronto e concertazione con le parti sociali interessate, elabora ed attua il “Piano d'azione sociale”, tenendo conto degli indirizzi del Documento di programmazione triennale e del Programma annuale per le politiche del lavoro. Il Piano viene predisposto dall'Assessorato regionale competente in materia di lavoro con il sostegno tecnico dell'ARLAS ovvero delle Agenzie di sviluppo territoriale e/o di altri soggetti a totale o prevalente partecipazione pubblica. Il Piano d'azione sociale approvato dalla Giunta regionale viene attuato dall'Assessorato regionale competente in materia di lavoro anche per il tramite delle Agenzie di sviluppo territoriale, ove costituite, quali strumenti esecutivi, di assistenza e supporto per il coordinamento dei programmi e dei progetti di sviluppo definiti per le aree di crisi.

2. Il Piano d'azione sociale prevede:

- a) programmi diretti a favorire la riqualificazione ed il reinserimento lavorativo, anche in forma autonoma o associata, dei lavoratori interessati da crisi occupazionali;
- b) progetti volti a sostenere, anche finanziariamente, processi aziendali di trasformazione organizzativa e di innovazione tecnologica finalizzati a contrastare crisi occupazionali, nonché incentivi alla trasformazione di imprese in crisi organizzate in forma di società di capitali in nuove imprese cooperative, anche al fine di consentire l'inserimento in qualità di soci di soggetti svantaggiati, di giovani inoccupati e disoccupati e di lavoratori fuoriusciti dal ciclo produttivo;
- c) la promozione dell'azione degli enti bilaterali, volta all'individuazione di soluzioni, anche imprenditoriali, per salvaguardare l'occupazione ed il patrimonio produttivo, di conoscenze e di competenze;
- d) incentivi finalizzati a promuovere l'avvio di nuove attività imprenditoriali e di lavoro autonomo da parte dei lavoratori interessati da crisi occupazionali con particolare riferimento alle iniziative nei settori emergenti ed alle iniziative in cui si prevedano potenzialità di sviluppo occupazionale nel medio periodo;
- e) incentivi per favorire l'assunzione, con contratti a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, di lavoratori a rischio di disoccupazione o licenziati a seguito di crisi occupazionali;
- f) contributi per la frequenza da parte dei lavoratori di corsi di riqualificazione;
- g) misure volte a favorire la negoziazione di forme di capitalizzazione e di integrazione del reddito dei lavoratori sospesi o licenziati, non beneficiari di trattamenti di natura pubblica, diversi dalla disoccupazione ordinaria;
- g bis) incentivi all'esodo.

3. In particolare, il Piano d'azione sociale, tenendo conto della gravità della specifica situazione di crisi occupazionale, provvede ad adottare gli interventi assicurando priorità, ai sensi dell'articolo 36, comma 5 della legge n. 14/2009:

a) alle imprese che, sono entrate in possesso del certificato Alta Qualità del Lavoro dopo aver avuto accesso agli incentivi previsti dal terzo asse di intervento;

b) alle imprese che, dopo aver ottenuto il certificato Alta Qualità del Lavoro, si sono impegnate a migliorare ulteriormente la qualità del lavoro in base a quanto previsto dall'articolo 12 della legge n. 14/2009;

c) alle imprese che hanno ottenuto il certificato Alta Qualità del Lavoro e che si sono impegnate a mantenere i livelli attuali di qualità del lavoro.

4. Il Piano d'azione sociale viene predisposto da una sola Provincia qualora lo stato di crisi riguardi esclusivamente il suo territorio, nel rispetto degli indirizzi emanati dalla Giunta regionale e trasmesso dalla Provincia interessata all'Assessorato regionale competente in materia di lavoro il quale lo presenta alla Giunta regionale per la sua approvazione.

5. La Provincia dà attuazione al Piano d'azione relativo al proprio territorio approvato dalla Giunta regionale anche avvalendosi del supporto dell'ARLAS.